ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina:

a) la concessione in comodato d'uso degli immobili di proprietà dell'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito Azienda) a soggetti esterni pubblici o privati che ne fanno richiesta e svolgono attività ed interventi in ambiti socio-sanitario e socio-assistenziale in coerenza con le finalità del Servizio Sanitario Regionale e con gli obiettivi di cura della salute e di assistenza alla persona come in dettaglio specificato al successivo art. 3. La concessione degli immobili viene disposta ai sensi dell'art. 1803 e segg. del Codice Civile e la stessa deve essere conforme alle prescrizioni della L.R. 10/1997 e s.m.i. e comunque nel rispetto della vigente normativa;
b) i criteri, le modalità, le condizioni e la procedura per la concessione degli immobili dell'Azienda in comodato al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'azione amministrativa.

Art. 2 - Ambito oggettivo (gli immobili in comodato)

1. Gli immobili possono essere concessi in uso a tutti i soggetti pubblici e privati di cui al successivo art. 3, secondo quanto statuito dal presente regolamento per periodi di tempo non superiori a 30 anni per i soggetti pubblici e non superiori a 10 anni per quelli privati. Il contratto di comodato cesserà alla scadenza senza necessità di disdetta. È facoltà dell'Azienda procedere con il rinnovo su richiesta del concessionario da formulare almeno tre mesi prima della scadenza.

2. L'uso degli immobili deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene che viene concesso in uso.

Art. 3 - Ambito soggettivo (i soggetti richiedenti)

1. Gli immobili di proprietà aziendale possono essere concessi ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati, Onlus, Rappresentanze e Associazioni del Volontariato sanitario e aziendale che non abbiano scopo di lucro, per attività legate all'assistenza sanitaria, socio sanitaria ed ospedaliera cosi come previsto all'art. 36 della L.R. 10/1997 e s.m.i. e comunque che promuovano e tutelano interessi e finalità pubbliche che siano strettamente connesse con gli obiettivi che l'Azienda promuove e persegue.

2. Gli immobili possono essere altresì concessi alle associazioni a carattere e scopo ricreativo e culturale, alle associazioni che promuovono attività di supporto a quelle sanitarie per il miglioramento dell'assistenza dell'utenza nel caso di ricovero o nei momenti successivi al ricovero stesso.

3. L'Azienda assicura parità di trattamento fra tutti i soggetti richiedenti che operano secondo i principi di cui al presente regolamento.

4. L'uso in comodato degli immobili viene disposto con deliberazione del Direttore Generale o con Determina Dirigenziale in base al sistema di deleghe adottato, a cui seguirà la stipula del contratto di comodato come indicato al successivo art. 8.

Art. 4 - Casi di esclusione di concessione degli immobili

1. Gli immobili possono essere concessi ai soggetti di cui al precedente art. 3 a condizione che non perseguano attività economiche, non perseguano scopo di lucro, che non siano Associazioni di

categoria o soggetti portatori di interessi specifici nelle quali gli utenti partecipino attraverso quote azionarie, rette tariffe, ecc..

2. Non sono consentite attività a scopo di lucro che implichino il pagamento di tariffe o biglietti fatte salve le iniziative promosse dalle associazioni senza fine di lucro finalizzate alla promozione e al sostentamento delle loro attività.

3. Non è in alcun caso consentita l'assunzione del domicilio legale del soggetto richiedente gli immobili presso gli stessi configurando l'eventuale fattispecie come causa di immediata interruzione del rapporto contrattuale con l'Azienda.

4. Non è in alcun caso consentito l'utilizzo degli immobili aziendali per l'esercizio delle funzioni e delle attività delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali aziendali e per le assemblee del personale le quali fanno riferimento ad una specifica e diversa disciplina e, pertanto, non rientra nella casistica del presente regolamento.

5. Non possono essere concessi immobili per iniziative di natura politica promosse da partiti o soggetti ed associazioni ad essi riconducibili.

Art. 5 - Istanze per utilizzo immobili

1. La richiesta di utilizzo degli immobili aziendali, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere presentata alla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio compilando apposita domanda previo utilizzo della modulistica che potrà essere reperita all'interno del sito internet Aziendale.

2. I contenuti della richiesta di utilizzo degli immobili devono specificare:

   a) la denominazione, la natura giuridica, la sede e qualsiasi altro elemento utile ad identificare il soggetto pubblico o privato che presenta richiesta di utilizzo del locale;
   b) il nominativo del legale rappresentante;
   c) il nominativo di un rappresentante del soggetto richiedente (quando non coincide con il legale rappresentante) che viene individuato come il referente e l'interlocutore unico tenuto a rapportarsi per qualsiasi necessità e problema con l'Azienda;
   d) la composizione degli organi (esempio organi direttivi, assemblee, comitati esecutivi, ecc.) del soggetto che richiede il locale. A richiesta il soggetto richiedente è tenuto a comunicare anche i nominativi dei componenti i suddetti organismi al fine di valutare la compatibilità della richiesta anche in termini di trasparenza e di eventuale conflitto di interessi;
   e) le finalità, gli scopi delle attività che il soggetto richiedente svolge ai sensi dei propri atti costitutivi quali lo statuto, il regolamento interno, ecc.. Tali documenti devono essere allegati alla domanda di richiesta di utilizzo del locale;
   f) la tipologia del locale aziendale di cui si chiede la disponibilità ed eventualmente il presidio in cui tale locale dovrebbe essere ubicato;
   g) l'oggetto dell'attività che il soggetto richiedente intende svolgere nel locale richiesto;
   h) il numero del personale impiegato nello svolgimento della suddetta attività e che pertanto può essere autorizzato a frequentare il locale richiesto;
   i) il/i giorno/i e gli orari in cui si desidera disporre degli immobili aziendali o il periodo temporale in cui sarà fatto uso degli immobili;
   j) l'eventuale necessità di utilizzo di impianti di proprietà aziendale;
   k) l'eventuale necessità di collocare attrezzature e/o impianti di proprietà del soggetto richiedente all'interno degli immobili aziendali;
   l) la dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e di accettazione di quanto in esso contenuto.

Art. 6 - Criteri per la selezione delle istanze

1. Le istanze sull'utilizzo degli spazi aziendali saranno prese in considerazione soltanto se presentate da soggetti di cui all'art. 3.

2. Qualora vengano presentate più richieste coincidenti per gli immobili, date e orari di utilizzo, l'autorizzazione viene rilasciata in base all'ordine di presentazione delle domande dando priorità al soggetto che oltre a non avere scopi di lucro, svolga attività socio sanitarie nell'ambito del volontariato e in ambiti convergenti con le attività specifiche dell'Azienda. È fatta salva in ogni caso, la possibilità di deroga in caso di diversa valutazione da parte dell'Azienda circa la priorità di specifiche iniziative.

3. È facoltà dell'Azienda procedere alla concessione degli immobili a più richiedenti affidando gli stessi in fasce orarie diverse nell'ambito dello stesso giorno o di giorni diversi.

Art. 7 – Delibera/Determina di autorizzazione e Atto di concessione in comodato (contenuti)

1. In caso di accoglimento dell'istanza, l'Azienda formalizzerà il contratto di comodato - *di norma entro 30 giorni dalla richiesta se il bene risulta censito nel patrimonio disponibile, nel caso lo stesso sia nel patrimonio indisponibile le tempistiche deriveranno dalla relativa autorizzazione al declassamento da parte del competente Assessorato Regionale* - con delibera del Direttore Generale o con Determina Dirigenziale in base al sistema di deleghe adottato.

2. L'atto di concessione in comodato contiene in particolare:

   a) la specifica individuazione delle aree e/o degli immobili destinati all'uso delle attività, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative, ove necessari;
   b) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene e le eventuali prescrizioni relative ad iniziative, manifestazioni ordinarie e straordinarie;
   c) la data di decorrenza del rapporto e il termine di scadenza, non superiore a 30 (trenta) anni per i soggetti pubblici e non superiori a 10 (dieci) anni per quelli privati, con l'eventuale clausola che la cessazione del medesimo avviene senza necessità di disdetta e che pertanto il concedente rinuncia a rivalersi nei confronti dell'Azienda per qualsiasi danno possa derivare da una revoca anticipata della concessione;
   d) l'obbligo esclusivo per il concessionario di pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio o degli immobili nonché di stipulare polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi;
   e) la facoltà dell'Azienda di effettuare, tramite i propri tecnici ed in contraddittorio con il concessionario, controlli circa lo stato di conservazione del bene;
   f) l'impegno del concessionario di osservare e far osservare la necessaria diligenza nell'utilizzo del bene e degli impianti, in modo da evitare qualsiasi danno anche a terzi e restituire il bene nelle condizioni in cui è stato consegnato;
   g) il divieto di effettuare qualsiasi modifica al bene oggetto della concessione senza autorizzazione preventiva dell'Azienda;
   h) l'obbligo del concessionario di usare l'immobile secondo le modalità previste dall'atto di concessione;
   i) l'esclusione della facoltà di concedere a terzi i beni per la gestione di altre attività nonché il divieto di sublocazione, comodato o cessione di contratto anche parziale e/o gratuita, per atto tra vivi o mortis causa;
   j) il divieto di utilizzare gli spazi per pubblicità realizzata con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dall'Azienda, eventuali cartelloni pubblicitari, se autorizzati, devono essere installati in zone sicure e devono essere di materiale non contundente e comunque tali da non recare danno a cose e persone;
   k) l'obbligo di prestare la più ampia collaborazione ai tecnici incaricati dall'Azienda per verifiche e controlli che l'Azienda intende attuare ai fini del mantenimento del bene concesso secondo quanto stabilito.

Art. 8 - Responsabilità e Oneri a carico del richiedente/concessionario

1. L'utilizzatore si assume ogni responsabilità civile e penale per quanto viene svolto durante l'utilizzo degli immobili aziendali, sollevando espressamente l'Azienda.

2. L'utilizzatore risponde personalmente di fronte alle Autorità Competenti, in sede civile e penale, per la mancata ottemperanza alle norme vigenti in materia di sicurezza e alle prescrizioni di agibilità della struttura.

3. L'Azienda declina ogni responsabilità per eventuali inadempimenti da parte degli utilizzatori degli immobili aziendali. L'Azienda non risponde di eventuali furti o doni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà dell'utilizzatore nonché di eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone e/o danni alle cose per fatti conseguenti all'utilizzo degli immobili aziendali. Il soggetto di cui all'art. 5 lettera c) è responsabile della cosa a lui consegnata ai sensi dell'art. 1804 e 1085 del codice civile e seguenti.
   I soggetti concessionari si assumono le seguenti obbligazioni:

   a) rispondono, in via diretta ed esclusiva, di danni a persone o cose, assumono ogni responsabilità civile, penale ed economica derivante dall'uso del bene oggetto di comodato, e dall'operato, anche emissivo, del personale da loro designato, o comunque di terzi impegnati a qualsiasi titolo dai concessionari;
   b) devono essere in possessori polizza RCT di esonero totale dell'Azienda da responsabilità per l'uso del bene concesso in comodato, o in uso temporaneo, a copertura di eventuali danni che l'esercizio dell'attività, svolta dal concessionario, potrebbe arrecare a persone o cose;
   c) rispondono inoltre nei confronti dell'Azienda per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione;
   d) avranno cura di ottenere permessi, nulla osta ed ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessari per lo svolgimento dell'attività. Il concessionario rimane responsabile dell'agibilità dell'immobile senza rischi per l'Azienda;
   e) avranno cura di assicurare le operazioni di pulizia e di riassetto e mantenimento degli immobili aziendali;
   f) devono, per l'uso o per le manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti, provvedere appropria cura e spese all'acquisizione, sistemazione, smontaggio ed asporto delle stesse.

Art. 9 - Utilizzo uso temporaneo

1. Ove sussista il pubblico interesse gli immobili aziendali possono essere concessi in uso temporaneo ai soggetti indicati all'art. 3 o ad altre persone fisiche o giuridiche per attività culturali, formative, ricreative ed amatoriali e per convegni, congressi, riunioni e mostre.

2. La concessione temporanea degli immobili può essere rilasciata per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni compatibilmente con la programmazione dell'uso degli spazi aziendali, delle generali necessità dell'Azienda e nel rispetto delle disposizioni che seguono, tenendo conto per quanto possibile della successione cronologica delle richieste.

Art. 10 - Autorizzazione uso temporaneo

1. La richiesta di comodato per uso temporaneo deve essere redatta su appositi modelli (reperibili sul sito web dell'Azienda) e presentata alla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 sono definiti i particolari tecnici ed organizzativi della concessione stessa e devono essere indicati i responsabili dell'iniziativa.

3. Le richieste dovranno pervenire all'Azienda con congruo anticipo ed almeno 30 (trenta) giorni prima della data di programmazione dell'iniziativa.

4. L'autorizzazione temporanea è rilasciata dalla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio e contestualmente al rilascio della concessione viene sottoscritto, dal richiedente un foglio di patti e condizioni (atto di comodato) nel quale vengono stabiliti i rispettivi diritti ed oneri in relazione al presente Regolamento. Nell'autorizzazione sono indicate le eventuali fasce orarie di utilizzo.

Art. 11 – Sicurezza

L'utilizzatore si impegna al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, sollevando espressamente l'Azienda da ogni responsabilità. In particolare si impegna a non ammettere negli immobili aziendali un numero di persone non superiore al limite di capienza indicato per ciascuno di essi, a non modificare in alcun modo la disposizione degli arredi e delle attrezzature fisse ivi installate e a concordare con la Direzione di riferimento l'eventuali esposizione di locandine, manifesti, ecc..

Art. 12 - Revoca

1. Il Direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio che ha sottoscritto il contratto di comodato e rilasciato l'autorizzazione ha facoltà, nei casi di interessi pubblici sopravvenuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare le date di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi, senza che il concessionario possa vantare pretese economiche o di altro genere.

2. L'Azienda si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione disciplinata dal presente Regolamento per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario o il comodatario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.13 - Decadenza (cause)

1. Il mancato rispetto anche di una sola clausola definita nell'atto di concessione, comporta la decadenza dall'assegnazione ed inoltre:
   a) il mancato pagamento degli oneri a proprio carico, ove previsti, qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
   b) la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene.

2. La SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio accertata la sussistenza di una delle predette cause di decadenza, inoltra le contestazioni al concessionario con raccomandata A/R o PEC assegnando un termine di trenta giorni per rimuovere la causa o fornire giustificazioni.

3. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la decadenza della concessione è disposta con provvedimento della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, fatto salvo per l'Azienda il diritto alla richiesta del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 14 – Vigilanza

1. L'Azienda ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso del bene concesso in comodato.

2. A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione ai tecnici incaricati dell'Azienda, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

3. In caso di accertate irregolarità, specialmente se attengano all'Igiene ed alla Sicurezza, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati, i concessionari o comodatari debbono immediatamente ottemperare agli ordini che venissero impartiti dai Funzionari preposti alla vigilanza, pena la revoca immediata della concessione.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera di adozione da parte del Direttore Generale.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni dettate dal Codice civile.

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Alla
SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio
sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it

MODULO DI RICHIESTA UTILIZZO IMMOBILI AZIENDALI

(Regolamento per la concessione in comodato d'uso degli immobili di proprietà dell'Azienda per la Tutela della Salute approvato con Delibera n°_____ del _____)

Il sottoscritto _____ in qualità di legale Rappresentante ***(o in qualità di delegato del legale rappresentante)*** _____ dell'Ente/Associazione di Volontariato/Onlus ***(specificare la tipologia del soggetto richiedente)*** _____ non avente scopo di lucro _____ con sede in _____ avente la seguente natura giuridica _____ e con la seguente composizione _____ ***(specificare: composizione organi direttivo, assemblee, comitati esecutivi, ecc.) del soggetto pubblico che richiede gli immobili*** _____.

In considerazione delle finalità di seguito descritte dal soggetto richiedente come sopra identificato _____

(gli scopi delle attività che il soggetto richiedente svolge ai sensi dei propri atti costitutivi quali lo statuto, il regolamento interno etc. tali documenti devono essere allegati alla domanda) _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 5 del Regolamento aziendale, previa stipula di contratto di comodato d'uso, un locale di mq _____ avente la seguente tipologia _____ presso il Presidio Sanitario di _____ per i giorno/i _____ e nel/nei seguenti orari _____. Nel locale in questione sarà svolta la seguente attività _____.

Il suddetto locale sarà frequentato dai soggetti appartenenti all'associazione come di seguito indicati _____.

DICHIARA

1) la necessità/non necessità di collocare attrezzature e/o impianti di proprietà del soggetto richiedente all'interno degli immobili aziendali (SPECIFICARE);

2) la necessità o la non necessità di utilizzare impianti presenti presso gli immobili oggetto dell'affidamento in comodato;

Punto 2 ***Caso a) impianti di proprietà della ATS***

Per lo svolgimento dell'attività da svolgere necessita l'utilizzo della seguente tipologia di impianto elettrico _____ termotecnico _____ speciale _____ di proprietà aziendale

(in caso di nessuna necessità inserire "non necessita alcun impianto particolare"

Punto 2 ***Caso b) impianti di proprietà dell'Associazione***

Per lo svolgimento dell'attività da svolgere necessita l'utilizzo della seguente tipologia di impianto elettrico _____ termotecnico _____ speciale _____ non di proprietà di ATS Sardegna e messi in opera a cura e spese dall'Associazione.

Il sottoscritto dichiara inoltre di avere preso visione del Regolamento dell'Azienda per la Tutela della Salute approvato con Delibera n° _____ del _____) e di accettarne ogni sua parte.

Li, _____

Il Legale Rappresentante

_____